



SPORTELLINO SICUREZZA

DOPO IL COVID, IL RIENTRO IN SERVIZIO DEI LAVORATORI GUARITI

(Circolare del Ministero della salute del 6 aprile 2021)

Cosa accade dopo l'assenza per Covid-19 e quale certificazione deve presentare il lavoratore per rientrare in azienda?

Dipende dal tipo di assenza, dicono la nuova Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile e il Protocollo sul contenimento del virus negli ambienti di lavoro, aggiornato il 6 aprile.

PER IL LAVORATORE POSITIVO CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO OSPEDALIERO

Occorre consegnare al medico competente la certificazione di avvenuta negativizzazione. I postumi da Covid-19 per chi si è ammalato gravemente o ha manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave possono incidere anche del 20-30% sulla funzione polmonare e prevedere un periodo anche lungo di fisioterapia respiratoria. Perciò, indipendentemente della durata della malattia, il medico competente deve effettuare la visita medica prevista per verificare, caso per caso, il reale stato di salute del lavoratore, ad esempio per adibirlo ad altre mansioni. Il lavoratore ha diritto a richiedere la visita medica anche di propria iniziativa, indipendentemente dall'avvenuto ricovero.

PER IL LAVORATORE POSITIVO SINTOMATICO

Il lavoratore può interrompere l'isolamento e rientrare al lavoro dopo dieci giorni, in assenza di sintomi da almeno tre giorni, con esito negativo del tampone molecolare. Per poter tornare a lavorare deve inviare, anche telematicamente, al datore di lavoro la certificazione di avvenuta negativizzazione.

PER L'ASINTOMATICO

Il lavoratore risultato positivo che non abbia mai manifestato sintomi durante tutto il periodo di positività può interrompere l'isolamento e rientrare al lavoro dopo dieci giorni dalla comparsa della positività, con esito negativo del tampone molecolare. Anche in questo caso, per rientrare, occorre l'invio, anche telematico, al datore di lavoro della certificazione di avvenuta negativizzazione.

PER CHI È POSITIVO A LUNGO TERMINE

I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno non possono rientrare al lavoro. Devono attendere un tampone (molecolare o antigenico) negativo. Al ventunesimo giorno di positività, se senza sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l'isolamento ma non rientrare al lavoro. L'assenza dal lavoro che intercorre dal ventunesimo giorno all'esito negativo del tampone è coperta da malattia se non è possibile effettuare lo smart working.

PER IL LAVORATORE CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO

Il lavoratore (asintomatico) che sia un contatto stretto di un caso positivo informa il proprio medico curante che rilascia la certificazione medica di malattia dove non possa effettuare smart working. Per poter rientrare al lavoro deve effettuare una quarantena di dieci giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. Deve effettuare un tampone (molecolare o antigenico) che risulti negativo.

PER TUTTI

Il lavoratore positivo la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo non è tenuto ad effettuare il periodo di isolamento se nel proprio nucleo familiare convivente è presente un caso positivo, e può essere riammesso in servizio.

Nella sede CGIL di via Garibaldi 3 a Bergamo è attivo lo

SPORTELLO SICUREZZA CGIL

dedicato ai rappresentanti sindacali nelle aziende della bergamasca (RLS), ai lavoratori e ai funzionari sindacali che ne avessero bisogno.

Per informazioni: LUIGI VOLPI, RLST

tel. 035.3594278 - luigi.volpi@cgil.lombardia.it